

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 37-2766

Legge regionale 18 febbraio 2010 n 5 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti". Modalita' di effettuazione della sorveglianza radiometrica sui rottami metallici o altri materiali metallici di risulta.

A relazione dell'Assessore Ravello:

Il 25 febbraio 2010 è stata pubblicata la legge regionale 18 febbraio 2010, n° 5 “Norme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzanti”.

All' articolo 12, comma 3 della legge è stabilito che, fermo restando quanto previsto all'articolo 157 del d.lgs. 230/1995 e all'articolo 15 del d.lgs. 52/2007, in relazione all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, comunicano all'ARPA la presenza dei sistemi e dei dispositivi, mezzi di rilevamento e di sorveglianza atti a prevenire eventi incidentali dovuti alla presenza di sorgenti radioattive o sostanze con presenza di contaminazione radioattiva.

Al comma 4 del medesimo articolo è previsto che la Giunta regionale con deliberazione stabilisca le modalità di effettuazione della sorveglianza radiometrica, che comunque prevedono l'effettuazione di controlli in ingresso ed in uscita dei materiali e di controlli sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione.

Al proposito occorre evidenziare che l'articolo 157 del D.lgs 230/95 ha subito negli ultimi anni due successive modifiche: con il d.lgs 23/2009 “Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito” è stato esteso l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica anche ai soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici e con il recente d.lgs 100/2011 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici” è stato previsto, tra l'altro, che l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica fosse rilasciata da esperti qualificati di secondo e terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del d.lgs 230/95, rinviando ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e l'elencazione dei prodotti semilavorati metallici.

Alla luce di quanto sopra le emanande modalità di effettuazione della sorveglianza radiometrica sui rottami metallici o altri materiali metallici, stabilite nell'allegato della presente deliberazione, sono state estese, ai sensi del d.lgs 23/2009, anche ai soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici e potranno subire integrazioni e/o modificazioni a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal d.lgs 100/2011.

Infine all'articolo 12, comma 5 si stabilisce che l'Arpa effettua controlli periodici comunicando l'esito alla Regione ed all'autorità competente di cui al d.lgs 59/1995 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”.

Visti il d.lgs 230/1995, il d.lgs 52/2007, il d.lgs 23/2009, il d.lgs 100/2011;

vista la l.r. 5/2010,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

di stabilire ed approvare ai sensi dell'art. 12, comma 4, della l.r. 5/2010 "Norme sulla protezione dai rischi da esposizioni a radiazioni ionizzanti", il documento recante le "modalità di effettuazione dei controlli radiometrici a carico dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta e dei soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici", allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante,

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI RADIOMETRICI A CARICO DEI SOGGETTI CHE A SCOPO INDUSTRIALE O COMMERCIALE ESERCITANO ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE, RACCOLTA, DEPOSITO O CHE ESERCITANO OPERAZIONI DI FUSIONE DI ROTTAMI O ALTRI MATERIALI METALLICI DI RISULTA E DEI SOGGETTI CHE A SCOPO INDUSTRIALE O COMMERCIALE ESERCITANO ATTIVITA' DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI.

1. Campo di applicazione.

Le presenti disposizioni si applicano ai soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta ed ai soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici.

Sono fatte salve le prescrizioni stabilite dall'Autorità di sicurezza nucleare (Ispra) per l'allontanamento dei materiali metallici provenienti dagli impianti nucleari.

2. Modalità di effettuazione controlli.

La sorveglianza radiometrica si attua, qualsiasi provenienza abbiano i materiali, attraverso i seguenti controlli:

- a) controllo effettuato **prima dell'accettazione del carico**, sul vettore usato per il trasporto (container, vagone ferroviario, autocarro, etc). Il controllo consiste in misure di irraggiamento gamma effettuate all'esterno del carico.

Il controllo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 157, comma 2, deve essere effettuato (...) *“secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili”*. Allo stato attuale in Italia, la norma tecnica di riferimento è la UNI 10897 “Carichi di rottami metallici - Rilevazione di radionuclidi con misure X e gamma” – Marzo 2001.

La registrazione dei controlli effettuati deve essere condotta, su un apposito registro, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 5.

- b) controllo effettuato **al momento dello scarico del materiale oppure durante il trasporto interno e nelle fasi che precedono la lavorazione** (nastri trasportatori, tramogge di carico dei forni, pinza a ragno). Il controllo deve consistere in:
- ispezione visiva del carico per individuare eventuali sorgenti o contenitori delle medesime; a tal fine il personale deve possedere un' adeguata formazione a

riconoscere scritte, etichette, simboli e forme di possibili contenitori di sorgenti radioattive;

- limitatamente ai soggetti che esercitano attività di fusione, devono essere effettuate misure di rateo di dose gamma con strumentazione portatile o fissa (ad esempio installata sui nastri trasportatori o nella pinza a ragno);
- c) i soggetti che esercitano attività di fusione, devono anche effettuare controlli radiometrici **sui provini di fusione del prodotto finito e sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento fumi.**

Le modalità di effettuazione dei controlli adottate devono essere chiaramente specificate in un documento redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda e le procedure adottate devono prevedere una adeguata formazione degli operatori addetti ai controlli.

3. Tutela degli addetti ai controlli, dei lavoratori e della popolazione.

Ai fini della tutela del personale addetto ai controlli, dei lavoratori e della popolazione è necessario prevedere un'area, situata all'interno del perimetro aziendale, in cui possano essere confinati in sicurezza i carichi sospetti, in attesa delle successive verifiche e controlli.

L'accesso a tale area, in presenza di carichi sospetti, deve essere interdetto al personale non autorizzato e gli addetti che possono accedervi devono essere dotati di adeguati dispositivi di protezione individuale e di monitori del rateo di dose gamma.

4. Accettabilità del carico e dei materiali

Nei casi in cui le misure radiometriche indichino nel carico la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, si applicano le norme di cui all'articolo 157 del D.lgs 230/95 ¹ e,

¹ Nello specifico l'articolo 157 del D.lgs 230/95, così come modificato dal D.lgs 23/2009 "Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito" prevede che:

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

qualora ne sussistano le condizioni, si applicano le norme di cui all'articolo 126 bis del medesimo decreto², nonché le disposizioni del d.lgs 52/07.³

L'accettabilità del carico nel suo insieme e/o dei materiali è subordinata al rispetto di quanto previsto ai punti 1.2 e 1.3 dell'Allegato 1 del D.lgs 230/95; l'Arpa, nell'ambito delle attività di controllo effettuate ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della l.r. 5/2010, verificherà il rispetto di tali condizioni.

5. Registrazione dei controlli effettuati

Anche al fine delle attività di controllo dell'Arpa, di cui all'articolo 12 comma 5 della l.r. 5/2010, è fatto obbligo di mantenere la registrazione dei controlli radiometrici effettuati.

-
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.»

² Nello specifico l'articolo 126bis del D.lgs 230/95 stabilisce che:

1. Nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di un'attività lavorativa, di cui al capo III-bis, che non sia più in atto, le autorità competenti per gli interventi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, adottano i provvedimenti opportuni, tenendo conto dei principi generali di cui all'articolo 115-bis, delle necessità e del rischio di esposizione, e, in particolare quelli concernenti:
 - a) la delimitazione dell'area interessata;
 - b) l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;
 - c) l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;
 - d) la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.
2. Per i lavoratori impegnati negli interventi relativi alle esposizioni prolungate di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al capo VIII.

³ Nello specifico l'articolo 14, del D.lgs 52/07 prevede che:

1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'articolo 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predisponde schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.
2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di intervento di cui al comma 1.
3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione, a persone esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana.
4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o più sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorità di cui al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero è responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 18, provvederà ad informare del respingimento del carico la competente autorità dello Stato responsabile dell'invio del carico.

Il registro dei controlli radiometrici previsti al precedente paragrafo 2 lettera a), che deve essere tenuto a disposizione per eventuali verifiche dell'Arpa, deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) Data e ora dell'arrivo del carico;
- 2) Identificativo del vettore che trasporta il materiale (tipo di mezzo, targa, ecc.);
- 3) Descrizione sintetica delle caratteristiche del materiale sottoposto a controllo;
- 4) Identificativo del contratto di acquisto/importazione;
- 5) Data e ora del controllo radiometrico;
- 6) Esito del controllo, con l'indicazione del valore misurato, debitamente controfirmato dall'operatore responsabile;
- 7) Un campo libero per eventuali annotazioni dell'operatore.

L'obbligo di mantenere la registrazione dei controlli effettuati sui prodotti semilavorati metallici è assolto tramite la compilazione, prevista ai fini dell'attestazione di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs 100/2001, del "*documento per l'accompagnamento per l'importazione in Italia dei prodotti semilavorati metallici*" di cui all'allegato 2 del medesimo decreto.

6. Comunicazioni all'Arpa

Devono essere comunicate all'Arpa - Dipartimento Radiazioni, le seguenti informazioni circa le modalità di controllo adottate:

1. Modalità controlli in ingresso (paragrafo 2, lettera a))

Strumentazione portatile	Casa costruttrice/Modello
Portale	Casa costruttrice/Modello

2. Modalità controlli all'interno dell'azienda (paragrafo 2, lettera b))

Strumentazione impiegata	Casa costruttrice/Modello
--------------------------	---------------------------

3. Modalità controlli all'interno dell'azienda (paragrafo 2, lettera c))

- Controllo su provini di fusione Spettrometria gamma
Altro (specificare)
- Controllo su polveri e scorie di abbattimento fumi Spettrometria gamma
Altro (specificare)

Tale comunicazione deve essere rinnovata in occasione di ogni variazione delle informazioni in essa contenute.